

Giustizia elettronica



Sergio González Malabia

Giudice del Tribunale di primo grado
numero 3 di Ibiza

It

Nessuno può negare il ruolo che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) svolgono attualmente in tutti i settori della nostra vita, connettendo le persone in tempo reale ed a livello globale. La giustizia non è rimasta avulsa da questa rivoluzione tecnologica e dai cambiamenti che essa comporta: la modernizzazione dei suoi processi consente una tutela giurisdizionale più efficace, poiché la nostra società richiede, ogni giorno con maggiore forza, una Giustizia più accessibile, di qualità superiore ed in grado di garantire i diritti legalmente riconosciuti in modo rapido ed efficace, e deve disporre di procedure trasparenti, veloci, efficaci ed efficienti allo stesso tempo.

 **Nuove tecnologie, procedura, prova, notifica, efficienza**

Eng

No one can deny the role that information and Communication (ICT) currently perform in all areas of our life, connecting people in real time and globally. The justice has not been detached from this technological revolution and changes it entails: the modernisation of its processes more effective judicial protection, since our society requires, every day with greater strength, a more accessible, of superior quality and able to guarantee the rights be legally recognised quickly and effectively, and must have transparent, fast, effective and efficient procedures at the same time.

 **New technologies, procedure, testing, notification, efficiency**

Sommario

1. Iter legislativo; 2. Le TIC nella Legge di procedura civile; 2.1. Prova; 2.2. Documentazione delle attuazioni; 2.3. Atti di notifica; 2.4. Deposito di atti e documenti; 2.5. Altri strumenti e usi; 3. Il fascicolo giudiziario elettronico.

1. Iter legislativo

Il percorso seguito per implementare le TIC nel modello di giustizia spagnolo non è stato né facile né veloce, essendo stato necessario compiere molti passi per poter parlare di giustizia elettronica o e-giustizia. Già la legge di procedura amministrativa del 1958 auspicava l'attuazione della progressiva meccanizzazione e automazione negli uffici pubblici, e la legge 30/1992, sul regime giuridico delle pubbliche amministrazioni e sulla procedura amministrativa comune, nei suoi articoli 38 e 45, puntava chiaramente per l'adozione delle tecniche e dei mezzi elettronici, informatici e telematici per lo sviluppo delle attività delle Pubbliche Amministrazioni, stabilendo la validità di detti mezzi di comunicazione tra i cittadini e l'Amministrazione, nonché la validità degli atti indipendentemente dal loro supporto, che è stata sancita dal Regio Decreto 263/1996, che disciplina l'uso delle tecniche elettroniche, informatiche e telematiche da parte dell'Amministrazione Generale dello Stato.

Tuttavia, è stato solo con la Legge Organica 16/1994, dell'8 novembre, di riforma della Legge Organica del Potere Giudiziale (LOPJ), quando è stato compiuto il primo passo nell'uso delle TIC nel campo dell'amministrazione della giustizia, introducendo per prima volta nel nostro ordinamento la possibilità di utilizzare mezzi tecnici, elettronici e informatici per lo svolgimento dell'attività e l'esercizio delle funzioni dei Tribunali, conferendo validità ed efficacia agli atti emessi con tali mezzi nel procedimento giudiziario. Insieme a ciò, l'articolo 217 LOPJ, introdotto nella stessa riforma, ha aperto la possibilità che la realizzazione delle notifiche potesse essere svolta attraverso qualsiasi mezzo tecnico che consentisse la prova della loro buon fine e delle loro circostanze e modalità di esecuzione.

In questo quadro giuridico, sono iniziati i primi passi nell'attuazione delle TIC nell'amministrazione della giustizia. La prima, consistente nell'utilizzo di materiale informatico per la predisposizione di atti processuali attraverso programmi di videoscrittura. La seconda, quasi logicamente successiva, consisteva nella realizzazione di un sistema che consentisse il trattamento automatizzato del processo attraverso schemi e modulistica processuale, a cui sarebbe seguita la creazione di banche dati, private e pubbliche, volte a raccogliere e pubblicare sentenze delle diverse Corti e Tribunali per facilitarne l'accesso, sostituendo così gli archivi e repertori cartacei contenenti la giurisprudenza. Nel campo della giurisdizione civile, il momento più significativo sulla strada di una giustizia realmente *elettronica* si è avuto con l'entrata in vigore della Legge 1/2.000 di procedura civile (LEC), "*attenta al presente e lungimirante del futuro*", come si legge nella sua Relazione Illustrativa; legge che ha sostituito quella risalente al 1881.

Successivamente, l'approvazione del Piano strategico per l'ammodernamento del sistema giudiziario 2009-2012, approvato dal Consiglio Generale della Magistratura (CGPJ) il 12 novembre 2008, ha notevolmente facilitato l'incorporazione delle TIC in ambito giudiziario, coordinando un insieme di riforme normative, cambiamenti organizzativi e miglioramenti tecnologici al fine di realizzare un sistema giudiziario agile ed efficiente e trasformare l'Amministrazione della Giustizia in un servizio pubblico di qualità, tecnologicamente avanzato e vicino ai cittadini. Regolamenti come la Legge 31/2002, dell'11 luglio, sui servizi della società dell'informazione e del commercio elettronico, la Legge 59/2003, sulle firme elettroniche, la Legge 13/2009, del 3 novembre, sulla riforma della normativa procedurale per l'attuazione del nuovo ufficio giudiziario o la Legge 42/2015, del 5 ottobre, di riforma della LEC, con l'ausilio di nuovi strumenti provenienti da diversi ambiti e istituzioni, ha aperto la strada a dar vita a un nuovo modo di intendere la Giustizia. L'ultima tappa di questo lungo cammino ha come protagonista il *fascicolo giudiziario elettronico*, promosso dalla Legge 18/2011, del 5 luglio, che disciplina l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'Amministrazione della Giustizia, norma fondamentale nel suo ammodernamento, riconoscendo l'uso delle TIC come strumento essenziale della Giustizia nella nostra società attuale, che costituisce il recepimento

mento, all'Amministrazione della Giustizia, della Legge 11/2007, del 22 giugno, sull'accesso elettronico dei cittadini ai servizi pubblici.

2. Le tic nella legge di procedura civile

La LEC ha voluto introdurre, per la prima volta nell'ordinamento spagnolo, l'uso delle TIC nei procedimenti civili, cristallizzando l'obiettivo di ottenere un processo più agile, economico ed efficiente: non solo ha introdotto i cosiddetti mezzi audiovisivi e strumenti di archiviazione come nuovo mezzo di prova, ma ha anche previsto l'uso di mezzi elettronici in termini di deposito di memorie e documenti, svolgimento di atti di notifica o documentazione e deposito dei verbali di udienza.

2.1 Prova

L'articolo 299.2 LEC ha introdotto, come mezzo di prova, due nuove modalità. La prima, costituita dai mezzi di riproduzione della parola, del suono e dell'immagine (artt. 382 e 383 LEC). La seconda, dagli strumenti che consentono di archiviare e conoscere i dati rilevanti per il processo (artt. 384 LEC). Inoltre, gli articoli 267 e 268 LEC, relativi alla presentazione di documenti pubblici e privati, rispettivamente, tengono conto della possibilità che questi appaiano in formato elettronico attraverso un'immagine digitalizzata incorporata come allegato che deve essere firmato mediante firma elettronica.

Anche per quanto riguarda i mezzi di prova del riconoscimento giurisdizionale, l'articolo 359 LEC prevede l'uso di supporti per la registrazione di immagini e suoni o altri mezzi simili per registrare ciò che è oggetto di detto riconoscimento e le dichiarazioni di chi in esso interviene, pur senza omettere per tale motivo verrà consegnata la redazione del verbale in cui sarà consegnato tutto quanto necessario per l'identificazione delle registrazioni, riproduzioni o esami effettuati. Dal canto suo, e in materia di perizie giudiziarie, l'articolo 346 LEC prevede che il consulente rilasci il proprio parere per iscritto, ma trasmettendolo per via telematica al Tribunale entro il termine indicato.

Ma senza dubbio l'uso della videoconferenza è la misura più efficace ed efficiente facilitata dalle TIC nella pratica della prova, consentendo la comunicazione di immagini e suoni in tempo reale tra due punti distanti in modo compatibile nel pieno rispetto per i principi di immediatezza, oralità, contraddizione, pubblicità e concentrazione che richiedono l'adempimento di un processo con tutte le garanzie, possibilità prevista dall'articolo 229.3 LOPJ, a cui concorre l'articolo 230.1 del medesimo testo normativo.

2.2 Documentazione delle attuazioni

L'articolo 146 LEC prevede che il procedimento orale, alle udienze pubbliche ed in camera di consiglio, sarà documentato attraverso mezzi tecnici di registrazione o riproduzione, facendo un ulteriore passo avanti all'articolo 147 LEC concedendo alle registrazioni elettroniche la valenza dei verbali quando incorporano la firma elettronica dell'Avvocato dell'Amministrazione della Giustizia, salvaguardando i principi di autenticità, integrità, sicurezza e garanzia di identità.

2.3 Atti di comunicazione

Anche nel compimento di atti di notifica, rilievava l'uso delle TIC, richiamando l'articolo 162 LEC, in relazione a quanto previsto dall'articolo 152 del medesimo testo normativo, la possibilità che gli stessi siano effettuati mediante mezzi elettronici, telematici, infotelefonici o di un'altra classe simile, che consente l'invio e la ricezione di scritti e documenti, in modo tale che sia garantita l'autenticità della comunicazione e del suo contenuto e vi sia una registrazione affidabile del completo sgravio e ricezione, così come il tempo in cui sono stati fatti. Lo stesso sarà realizzato con tali mezzi quando i soggetti coinvolti nel processo siano obbligati ad utilizzare i sistemi telematici o elettronici esistenti nell'Amministrazione della Giustizia o, quando in mancanza, optino per il loro utilizzo.

Per realizzarlo, il Ministero della Giustizia ha sviluppato LexNET, un sistema per la trasmissione telematica sicura di notifiche e scritti tra organi giudiziari e operatori legali esterni, concepito come piattaforma per lo scambio sicuro di informazioni tra un'ampia varietà di agenti e organi giudiziari, consentendo il compimento di atti di notifica processuale per via telematica garantendo i requisiti richiesti dalle norme processuali. Tale sistema, disciplinato dal Regio Decreto 84/2007, del 26 gennaio, costituisce un'architettura basata sulla posta elettronica che fornisce la massima sicurezza e affidabilità nella comunicazione attraverso l'uso della firma elettronica, che permette di godere delle garanzie di autenticità, integrità, riservatezza, garanzie alle quali il sistema aggiunge quelle di custodia dei messaggi e di timestamp.

2.4 Deposito di atti e documenti

L'articolo 135 LEC prevede la possibilità di trasmissione e ricezione telematica di atti e documenti attraverso un mezzo che garantisca l'autenticità della comunicazione, prevedendo una registrazione attendibile del suo completo inoltro e ricezione, nonché della data della stessa. Acquista ancora una volta particolare importanza il sistema LexNET, concepito non solo per compiere atti di notifica per via telematica, ma anche per il deposito di atti e documenti e il trasferimento di copie, il tutto con livelli di sicurezza superiori al tradizionale scambio su supporto cartaceo.

2.5 Altri strumenti e usi

Oltre a questi usi delle TIC nei procedimenti civili, ve ne sono altri - espressione dello sforzo profuso da diversi ambiti e istituzioni per fornire agli organi giudiziari strumenti elettronici o informatici più precisi per l'esercizio efficiente del proprio lavoro giurisdizionale: è il caso del Punto Neutrale Giudiziario (PNJ), ovvero un portale o rete di servizi, promosso dal CGPJ, che consente agli organi giudiziari di consultare e ottenere informazioni rilevanti da altre Amministrazioni ed enti, consentendo agli organi giudiziari, oltre a conoscere altri dati e informazioni, di svolgere azioni finalizzate all'indagine patrimoniale sui beni e diritti delle parti in causa e, in particolare, consultare i conti e saldi che hanno le stesse in enti finanziari o le dichiarazioni dell'Agenzia di Stato dell'Amministrazione Tributaria; anche al fine di adottare sequestri telematici nei loro confronti.

Infine, e non meno rilevante, la possibilità introdotta dall'articolo 1 della Legge 19/2015, del 13 luglio, sui provvedimenti di riforma amministrativa in materia di Amministrazione della Giustizia e del Registro Civile, disciplinando un sistema di aste elettroniche che si svolgono nel Portale dipendente dalla Gazzetta Ufficiale dello Stato dell'Agenzia di Stato, consentendo così di partecipare alle aste giudiziarie senza la presenza fisica degli intervenienti, il che consente una maggiore partecipazione, favorisce la trasparenza e pubblicità, serve per ottenere prezzi migliori ed evita i soliti trucchi usati in questi casi.

3. Il fascicolo giudiziario elettronico

Con questi presupposti si è reso necessario compiere un ulteriore passo nel percorso intrapreso verso la giustizia elettronica, che si è svolto attraverso il cosiddetto fascicolo giudiziario elettronico (EJE), previsto dalla Legge 18/2011, del 5 luglio, che disciplina l'uso delle nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'Amministrazione della Giustizia, *"erede digitale degli atti che hanno tradizionalmente costituito la decorazione dei nostri tribunali"*, come indicato nella sua Relazione Esplicativa, definita dal suo articolo 26.1 come *"l'insieme dei documenti elettronici corrispondente ad un procedimento giudiziario qualunque sia il tipo di informazione in esso contenuta"*. In tal modo si è perseguito l'obiettivo della *"carta zero"*, ovvero la soppressione del tradizionale atto in formato cartaceo nell'ambito di ogni fascicolo giudiziario, sostituendolo con atti giudiziari elettronici, cui si aggiungono le registrazioni delle aule d'udienza; documentazione elettronica resa accessibile a tutte le parti che sono coinvolte in tale procedimento.

COBO SAENZ, J.F., "L'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nello spazio giudiziario europeo. Il programma europeo di giustizia elettronica", *Diritto privato e nuove tecnologie: nuovi concetti e strumenti di contrattazione, pagamento, responsabilità e garanzia nei rapporti giuridico-privati generati attraverso la rete*, Quaderni di formazione digitale, CGPJ, n° 20, 2009, p. 22, lo definisce come "l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per migliorare l'accesso dei cittadini alla giustizia e per l'efficacia dell'azione giudiziaria, intesa come qualsiasi attività consistente nella risoluzione di una controversia o nel sanzionare penalmente un comportamento".

² GARCÍA TORRES, M, L., "Trattamento elettronico dei procedimenti giudiziari, ai sensi della Legge 18/2011, del 5 luglio, che disciplina l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nell'amministrazione della giustizia. Particolare riferimento al processo civile", *Riedpa.com*, n° 3, 2011, pag. 3, afferma che *"questa norma presuppone la concretizzazione nell'ambito del nostro ordinamento del Piano d'azione per la giustizia elettronica dell'Unione Europea, il cui obiettivo è il miglioramento dell'amministrazione della giustizia a beneficio dei cittadini e la specificazione degli artt. 230 e 271 della LOPJ, dopo la riforma prodotta dalla Legge 16/1994, dell'8 novembre, che introduce nei processi l'uso di mezzi tecnici, elettronici, informatici e telematici, nello svolgimento dei processi"*.

³ Nell'ambito dell'Unione Europea, e per i procedimenti civili transfrontalieri, l'uso della videoconferenza è previsto dal Regolamento CE n° 1206/2001, del Consiglio, del 28 maggio 2001, in materia di cooperazione tra organi giurisdizionali dei Stati membri nel campo dell'acquisizione di prove in materia civile o commerciale. È previsto anche dalla Direttiva 2004/80/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul risarcimento alle vittime di reati, il cui articolo 9 prevede la possibilità di utilizzare la videoconferenza per l'ascolto del richiedente il risarcimento. Parimenti, l'articolo 9.1 del Regolamento CE n° 861/2007, del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, consente l'esercizio della prova mediante videoconferenza nella misura in cui sono disponibili i mezzi tecnici corrispondenti. Da parte sua, la Direttiva 2008/52/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, su alcuni aspetti della mediazione in materia civile e commerciale, sottolinea che le sue disposizioni non dovrebbero in alcun modo impedire l'uso di nuove tecnologie della comunicazione nei processi di mediazione.

⁴ GONZÁLEZ ALONSO, A., "Nuove tecnologie e riforme legislative in corso. Sistema LexNET e il nuovo ufficio giudiziario", *Diritto privato e Nuove Tecnologie: nuovi concetti e strumenti di contrattazione, pagamento, responsabilità e garanzia nei rapporti giuridico-privati generati attraverso la rete*, Quaderni di formazione digitale, CGPJ, n° 20, 2009, p. 7.

⁵ JIMÉNEZ GOMEZ, C., "Impatto della nuova Legge 18/2011, che disciplina l'uso delle TIC nell'amministrazione della giustizia", *Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada*, 2012, p. 58, sottolinea che *"quando si pensa al fascicolo elettronico, dobbiamo sottrarci all'immagine del fascicolo che avevamo fino ad ora, con unità che sarebbero fogli o fogli, e che contenevano informazioni statiche. Ora, tuttavia, l'unità di base dell'informazione saranno i dati (elettronici), dati trovati in un database e solitamente privi di significato di per sé. È possibile accedere a questi dati contemporaneamente da diverse unità e luoghi e da persone diverse. Può anche essere modificato e replicato. Inoltre, questi dati possono far parte di infinite e diverse procedure nello stesso istante di tempo, le caratteristiche che ha un semplice dato ne condizioneranno il trattamento e trattamento, data la sua natura, molto diverso da quello che avevamo precedentemente sulla carta"*.

Traduzione a cura dell'Avv. Daniele Mundula, professionista di riferimento del Vice Consolato Onorario d'Italia a Ibiza e Formentera.